



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Uff. VII - PRODOTTI FITOSANITARI

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego del prodotto fitosanitario VACCIPLANT, a base della sostanza attiva laminarina, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per la lotta contro la batteriosi (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) dell'actinidia durante il periodo vegetativo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'articolo 53 concernente "situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTE le richieste inoltrate dalla Regione Piemonte ed alcune Associazioni di Agricoltori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre del prodotto fitosanitario denominato VACCIPLANT, allo scopo di affrontare l'emergenza fitosanitaria per il controllo della batteriosi/cancro batterico dell'actinidia anche in fase vegetativa;

VISTA l'istanza inoltrata dall'impresa Laboratoires Goemar SA, con sede legale Parc Technopolitaine Atalante, Avenue du General Patton CS 35418, Saint Malo Cedex (Francia), diretta ad ottenere l'estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per la lotta contro la batteriosi (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) dell'actinidia durante il periodo vegetativo, del prodotto fitosanitario denominato VACCIPLANT registrato al n. 15831 in data 12 dicembre 2013;

ACQUISITI per via telematica i pareri favorevoli espressi in data 29 settembre 2014, dai componenti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla richiesta per usi di emergenza, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario di cui trattasi per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

D E C R E T A

E' autorizzata l'estensione d'impiego per l'utilizzo contro l'agente patogeno (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) dell'actinidia durante il periodo vegetativo, per un periodo massimo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato VACCIPLANT, registrato al n. 15831, del 12 dicembre 2013, a nome dell'Impresa Laboratoires Goemar SA, con sede legale Parc Technopolitaine Atalante, Avenue du General Patton CS 35418, Saint Malo Cedex (Francia), preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 27 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe RUOCCO

VACCIPLANT®

Stimolatore delle difese per il controllo dell'Oidio della fragola, della Necrosi batterica del melo e del pero e del Cancro batterico del kiwi.

Concentrato Solubile (SL)

Composizione:

Laminarina (sostanza attiva): 45 g/l

Coformulanti: q.b. a 100 g

ATTENZIONE manipolare con prudenza
--

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande

Non fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

In caso di contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare la cute con abbondante acqua

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua, non somministrare liquidi, non indurre il vomito.

Consultare un medico se necessario e mostrare la scheda di sicurezza o, in alternativa, l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE

VACCIPLANT® stimola le difese delle colture senza esercitare azione battericida o fungicida. Rafforza la resistenza ai patogeni, abbattendo in tal modo la loro soglia di nocività.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

VACCIPLANT® si applica mediante nebulizzazione sul fogliame previa diluizione con acqua. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per la preparazione della miscela per volumi compresi tra 50 e 1000 litri, versare la quantità richiesta di **Vacciplant®** nel serbatoio dell'irroratrice durante il riempimento, completare quindi con il volume d'acqua necessario per l'irrorazione continuando ad agitare. Sciacquare il contenitore e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice.

Per la preparazione della miscela per un'irroratrice a zaino, al fine di avere una ripartizione ottimale del prodotto, preferire l'utilizzo di un atomizzatore pneumatico con lancia irroratrice. Per piccole quantità di miscela, versare 20 ml di **Vacciplant®** in 10 litri di acqua. Applicare la miscela rapidamente dopo la preparazione. Alla fine del trattamento, procedere con il risciacquo dell'irroratrice secondo la vigente norma. Effettuare un massimo di 7 trattamenti.

Fragola: Mal bianco (*Podosphaera aphanis*)

VACCIPLANT® è utilizzabile come trattamento preventivo in un programma di protezione contro il mal bianco (in serra e in pieno campo), in sostituzione di una parte di fungicidi di sintesi, secondo i consigli riportati nel seguito. Applicare ogni 10 giorni alla dose di 0,75 litri/ha a partire dall'inizio della vegetazione. Sin dalla comparsa dei primi sintomi di mal bianco, seguire la strategia della protezione fungicida. Successivamente, quando le nuove foglie o i nuovi frutti saranno indenni dal mal bianco, applicare nuovamente **Vacciplant®**.

In caso di contaminazioni ulteriori, continuare la protezione fungicida fino a quando le nuove foglie o i nuovi frutti non saranno indenni dal mal bianco. Seguire le medesime raccomandazioni ad ogni nuova fase di comparsa della malattia.

Melo e pero: Necrosi batterica (*Erwinia amylovora*)

VACCIPLANT® è utilizzabile come trattamento preventivo alla dose di 0,75 litri/ha sia in serra che in pieno campo secondo i consigli riportati nel seguito. Prima applicazione allo stadio delle punte verdi (BBCH 07) poi ogni 10 giorni. Posizionare l'ultima applicazione allo stadio della caduta degli ultimi petali (BBCH 69). Proseguire le applicazioni in caso di ulteriori contaminazioni al momento della fioritura.

In caso di contaminazioni ulteriori al momento della fioritura, irrorazioni supplementari potranno essere eseguite in funzione dei bollettini territoriali di difesa integrata concernenti la Necrosi batterica emessi dai Servizi Fitopatologici Regionali.

Kiwi: Cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*) (*)

VACCIPLANT® è utilizzabile come attivatore delle difese immunitarie della pianta contro il Cancro batterico alla dose di 1,5-2 litri/ha secondo i consigli riportati nel seguito. I volumi di acqua consigliati variano da 700 a 1000 litri.

Prima applicazione ad inizio Agosto (50% della dimensione finale del frutto – BBCH 75) poi ogni 10-14 giorni. Proseguire le applicazioni fino a novembre (tutti i frutti mostrano la colorazione tipica del frutto maturo – BBCH 89). Il numero massimo di trattamenti è pari a 7.

COMPATIBILITÀ

VACCIPLANT® è compatibile con la maggior parte dei fungicidi e degli insetticidi correnti.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Effettuare sempre prove preventive prima di applicazioni in miscela.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorse 6 ore (coltura in pieno campo) e 8 ore (coltura protetta) dal trattamento per la fragola e 6 ore per il melo, il pero e il kiwi.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con i mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)

Operare in assenza di vento

Da non vendesi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le normative vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

(*) L'impiego in vegetazione su Actinia è consentito dal **27 NOV. 2014** al **27 MAR. 2015**

Titolare della registrazione: Laboratoires Goëmar SA Parc
Technopolitaine Atalante – Avenue du General Patton
35418 Saint-Malo Cedex – France
Tél. 33(0)299215370

Registrazione del Ministero della Salute n. 15831 del 12/12/2013

Officina di produzione: Laboratoires Goëmar S.A.S
Parc d'Activités Atalante Saint-Malo CS 41908
St Jouan des Guérets 35435 Saint-Malo Cedex – France

Contenuto netto: litri 1-5

Partita n.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **27 NOV. 2014**.